



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

DELIBERAZIONE N. 50/21 DEL 10.11.2009

Oggetto: L.R. n. 31/1998, art. 6 bis, modificato dall'art. 1, comma 44, L.R. n. 1/2009. Incarichi esterni di elevata professionalità. Indirizzi in materia di ricorso ai contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

L'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione riferisce in ordine all'opportunità che la Giunta regionale adotti sulla norma in oggetto, in relazione alle modifiche e alle integrazioni apportate ad essa, un atto d'indirizzo al fine di assicurarne l'applicazione secondo criteri unitari funzionali all'attuale contingenza organizzativa, soprattutto per quanto concerne l'attuazione dei programmi a finanziamento comunitario. Riferisce al riguardo quanto segue.

1. L'art. 6 bis della legge regionale 11 novembre 1998, n. 31 (introdotto dall'art. 7, comma 1, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2, e già modificato dall'art. 3 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3) consente di attivare contratti di lavoro autonomo di natura occasionale e contratti di collaborazione coordinata e continuativa per progetti che richiedano apporti di elevata professionalità non rinvenibili all'interno della direzione generale impegnata nell'attuazione. Per i problemi cui il ricorso alle collaborazioni esterne dà luogo - riferibili alla duplice esigenza, da un lato, di non accrescere la spesa corrente e, dall'altro, di non creare condizioni di lavoro suscettibili di aspettative di stabilizzazione che, a loro volta, spingono verso interventi legislativi derogatori delle regole generali in materia di assunzioni - il legislatore ha definito in termini rigorosi i presupposti, la durata e le modalità per ricorrere a queste forme eccezionali di prestazioni specialistiche, ampiamente esaminati e fatti oggetto di puntuali direttive generali.
2. In relazione a questi aspetti che rendono difficoltoso il ricorso alle collaborazioni esterne, le autorità di gestione dei programmi finanziati con fondi comunitari e la Presidenza, per il programma FAS, hanno rappresentato da tempo le condizioni critiche in cui versano gli uffici attuatori dei programmi, soprattutto perché questi richiedono prestazioni di elevato contenuto professionale e di carattere straordinario che gli uffici, con la copertura del fabbisogno ordinario, non sono in grado di soddisfare pienamente.
3. Di questa problematica, peraltro, si è in parte fatto carico il legislatore, il quale con la norma dell'art. 1, comma 44, della L.R. 14 maggio 2009 n. 1, ha attenuato il rigore del citato art. 6 bis per quanto concerne la durata dei contratti; questa ora se, in via ordinaria, non può superare



un anno, rinnovabile una sola volta nell'arco di un quinquennio, può però giungere sino a 36 mesi, rinnovabili per altri 36 mesi, per prestazioni attinenti all'esecuzione di programmi o di progetti "specifici e determinati", finanziati con fondi comunitari o statali o regionali. È evidente che il punto su cui si è incentrata l'attenzione del legislatore per l'ampliamento della durata dei contratti non è solo quello della fonte di finanziamento ma è soprattutto l'esistenza di un progetto che deve essere "specifico e determinato" e compiutamente definito nell'obiettivo, nei contenuti, nei tempi e nelle modalità di attuazione, oltre che determinato per quanto riguarda le risorse finanziarie.

4. Nel contesto descritto, le attività di esecuzione del progetto possono essere sostenute da forme di collaborazione esterna ma sempre a condizione che le prestazioni in cui si concretizza la collaborazione siano "straordinarie" rispetto alla gestione ordinaria della direzione generale incaricata, o siano strumentali alla soluzione di problematiche complesse del progetto stesso. In un caso o nell'altro le prestazioni richieste devono corrispondere ad una professionalità elevata (sotto il profilo "culturale, "tecnico e scientifico") comunemente riassunta per brevità col termine di "esperto". A questo riguardo, sebbene la norma del comma 1 dell'art. 6 bis, a causa della sovrapposizione del comma 2 bis risulti confusa, può dirsi che l'esperto necessario per l'attuazione del progetto in carico ad una direzione generale non deve trovare concreto riscontro nel contingente di figure professionali assegnate alla medesima. Occorre quindi che la figura dell'esperto non venga semplicemente dichiarata ma descritta.
5. La verifica di cui al precedente punto 4 va fatta nell'ambito della direzione generale e a cura della medesima, non deve essere limitata al servizio che ha in carico la specifica gestione e deve risultare agli atti del procedimento. È evidente infatti che le modalità di funzionamento dell'organizzazione regionale (strutturata in direzioni generali ciascuna dotata di un proprio contingente e di una propria consistenza organica) non consentono di norma, fuori degli ordinari processi di mobilità, di sottrarre su richiesta di un ufficio figure di elevata professionalità necessarie alla struttura dove operano a favore di altro ufficio. Questo aspetto, unito alla considerazione che gli assetti organizzativi e le consistenze delle direzioni generali sono in genere ampiamente conosciuti, esclude, perché priva di effetti sostanziali e causa di inefficienze, una fase procedurale di accertamento capillare esteso all'intera organizzazione regionale della presenza della professionalità richiesta per un determinato progetto (il che non esclude ovviamente la possibilità di attivare forme di collaborazione tra direzioni generali).
6. Una volta che la direzione generale abbia accertato l'impossibilità di far fronte con professionalità interne alle esigenze di apporti specialistici poste dal progetto, può emanarsi la procedura selettiva pubblica, prevista dai commi 3 e 3 bis del citato art. 6 bis. Mentre per le modalità con cui deve essere definita la procedura selettiva si rinvia alle direttive generali già emanate in materia, si sottolinea qui che la selezione, pur potendo essere improntata a



modalità di svolgimento e di accertamento della professionalità meno complesse rispetto a quelle dei concorsi ordinari, ne deve tuttavia rispettare le regole fondamentali di pubblicità, imparzialità e trasparenza. Lo schema dell'avviso di selezione deve essere trasmesso alla direzione generale del personale per il parere previsto dal citato comma 3 bis, completo degli elementi richiesti dal comma 1 dell'art. 6 bis: e quindi con l'indicazione del programma e degli aspetti di straordinarietà o complessità compresi in esso e che richiedono l'apporto di esperti esterni, le prestazioni da affidare ai medesimi e le modalità di valutazione della documentazione da cui desumere la professionalità.

7. Sebbene non direttamente collegato all'art. 6 bis, è rilevante, ai fini che qui interessano, la norma del comma 7 dell'articolo 3 della L.R. 7 agosto 2009, n. 3, che prevede la proroga dei contratti di lavoro flessibili o atipici, in essere alla data del 28 febbraio 2009, fino alla conclusione del programma di stabilizzazione di cui all'art. 36 della L.R. n. 2/2007, prolungato ora dal comma 5 del medesimo articolo 3. La norma si riferisce a quei soggetti che, alla data del 18 agosto 2009, hanno maturato 30 mesi in rapporti di lavoro atipici e quindi possono accedere alle procedure di stabilizzazione: nei loro confronti, gli uffici che li avevano instaurati possono, in deroga alle disposizioni vigenti circa la durata e la rinnovabilità dei medesimi, prorogarli ovvero rinnovarli nel caso in cui il contratto dopo quella data sia scaduto. Pertanto, al di là degli intenti di stabilizzazione dei soggetti indicati dalle citate disposizioni, è possibile portare a compimento più velocemente i progetti in corso, proseguendo nella collaborazione con quelle professionalità già impegnate in essi.

La Giunta regionale, sentita la relazione dell'Assessore degli Affari Generali, Personale e Riforma della Regione in ordine ai criteri applicativi dell'art. 6 bis della L.R. n. 31/1998, e successive modificazioni e integrazioni, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale dell'Organizzazione e Metodo e del Personale

DELIBERA

di approvare i criteri generali, interpretativi e applicativi della norma dell'art. 6 bis della L.R. n. 31/1998, illustrati nella premessa, in materia di incarichi conferibili a soggetti esterni con contratti di collaborazione coordinata e continuativa.

Il Direttore Generale

Gabriella Massidda

p. Il Presidente

Gabriele Asunis